

Considerata nel suo complesso, si può ritenere che la gestione, superato il periodo sperimentale, si avvii verso il suo consolidamento, talchè, congiuntamente all'esperienza ormai acquisita, si troverà in grado di affrontare il futuro con serena tranquillità.

Con legge 24 febbraio 1941, n.141, pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 29 marzo 1941, concernente il conferimento delle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette per il decennio 1943-1952, l'autorizzazione concessa all'Istituto, con diritto di esclusiva, ad emettere le polizze fidejussorie a garanzia delle cauzioni esattoriali fino a concorrenza del 50% del loro importo, è stata estesa al nuovo decennio d'appalto.

Si è perciò esaminato quali possano essere le modificazioni da apportarsi alle polizze emittende per la nuova gestione decennale, secondo gli insegnamenti fin qui acquisiti.

Le condizioni generali di polizza rimangono inalterate. Come frutto d'esperienza si è creduto però opportuno di introdurre nel contratto le clausole aggiuntive delle quali si allega il testo, (vedi atti) al fine di porre riparo a taluni inconvenienti determinati dalla soggettiva interpretazione data dagli Enti interessati alle norme attualmente in vigore.

La misura del premio, stabilita all'inizio della gestione in ragione di L.1,30 per ogni cento lire assicurate ed aumentata per le polizze del secondo quinquennio al 3%, è stata riveduta.

Come si è già accennato, a decorrere dal secondo semestre dell'esercizio 1940, di accordo con la Federazione dei servizi tributari, tale misura venne ridotta di cent.25.

Con la scorta delle risultanze contabili della gestione si è potuto determinare in L.2,10% il tasso medio che, sia pure con un leggero scarto prudenziale, garantendo il giusto equilibrio tecni-

